

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

71° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 OTTOBRE 1986

Presidenza del Vice presidente BAIARDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926 n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 5 e <i>passim</i>
ALIVERTI (DC)	4
CONSOLI (PCI)	3, 5, 6
FONTANA (DC), relatore alla Commissione	2, 3, 5 e <i>passim</i>
LOPRIENO (Sin. Ind.)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	2, 5, 6 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 11,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto» (1281)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la disciplina della produzione e del commercio dello strutto».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 1° ottobre 1986.

Come i colleghi ricorderanno, nella passata seduta la Commissione aveva convenuto sull'opportunità di una ulteriore riunione del

Comitato ristretto per formulare nuove proposte da sottoporre alla Commissione stessa.

Prego, pertanto, il relatore di riferire sugli esiti di detta riunione.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, dopo un ampio dibattito in Commissione, dopo consultazioni con i vari esperti e dopo il rinvio del provvedimento al Comitato ristretto, siamo pervenuti alla formulazione, quasi all'unanimità di alcuni emendamenti, raggiungendo l'intesa su alcune tesi di fondo. Abbiamo constatato come il termine «fusione a caldo» sia estremamente generico perchè comprende sia la fusione «a secco» che la fusione «a umido». Riteniamo pericolosa la fusione «a secco», in quanto non c'è la sicurezza che lo strutto venga estratto esclusivamente dalle carni adipose del maiale. Per quanto motivo abbiamo ritenuto di operare una scelta che implica senz'altro un sacrificio per le aziende, ma che è importante per garantire un minimo di genuinità nell'estrazione dello strutto.

Si è stabilito, pertanto, che le aziende che estraggono lo strutto debbano farlo attraverso un procedimento «ad umido», che è quello che garantisce che nel prodotto finale non vi siano nè le ossa, nè le carogne «africane», nè altri materiali, come purtroppo invece accade, secondo quanto è emerso dalle audizioni degli esperti.

Sono quindi d'accordo nel sostituire, al primo e al secondo capoverso, le parole: «fusione a caldo» con le altre: «fusione ad umido».

Ritiro il secondo emendamento, in quanto la specificazione che io intendevo fare con le parole: «il lardello fresco con la cotenna e la sugna da fusione» rispondeva all'esigenza di escludere ossa e testa come materia prima per l'estrazione dello strutto; dato, però, che si è stabilito che il Ministero dell'industria con proprio decreto dovrà identificare con esattezza le materie prime, ritengo sia opportuno lasciare l'espressione «tessuti adiposi», perchè poi, nell'emendamento successivo, chiariamo che le materie prime per l'estrazione dello strutto dovranno essere quelle specificate dai Ministeri dell'industria e della sanità. Pertanto,

sono d'accordo con il primo emendamento e ritiro il secondo.

Per quanto riguarda il terzo emendamento, che propone di sopprimere al secondo capoverso le parole «fisici e chimici», personalmente sono indifferente, nel senso che comunque la raffinazione si effettua con procedimenti fisici e chimici.

Sono d'accordo sul quarto e sul quinto emendamento. Ho aggiunto un ulteriore emendamento, che ritengo importante, in quanto nel momento in cui obblighiamo le aziende a cambiare gli impianti, dobbiamo dare loro un tempo ragionevole per la riconversione. In una prima stesura dell'emendamento avevo quantificato questo periodo di tempo in 12 mesi, ma dopo alcune consultazioni mi sono reso conto che realisticamente si tratta di un lasso di tempo troppo breve, che andrebbe elevato a 18 mesi. Al riguardo desidererei conoscere il parere del Governo.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, mi sembra che il relatore nell'esprimere il parere sugli emendamenti ne abbia anche brevemente illustrato le ragioni; pertanto, mi limito a confermare il parere del Governo in questo senso: sono favorevole al primo emendamento, prendo atto del giusto ritiro del secondo, mi sembra opportuno insistere perchè il senatore Loprieno e gli altri firmatari ritirino il terzo emendamento, perchè la specificazione «fisici e chimici», una volta che abbiamo acconsentito al primo emendamento, è opportuno che resti in quanto i processi di raffinazione sono di natura composita, sia fisica che chimica. Concordo con il quarto, con il quinto e con il sesto emendamento, suggerendo senz'altro il termine di almeno 18 mesi, perchè vi sono alcune aziende che, con la precisazione indotta dal primo emendamento, dovranno convertire gli impianti, per cui o emaniamo un provvedimento che consenta a tal fine un tempo sufficiente, oppure saremo costretti a ricorrere alle solite proroghe. Quindi la mia proposta è di subemendare il sesto emendamento presentato dal relatore, sostituendo il termine «18 mesi» al termine «12 mesi».

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sulla base del suggerimento del sottosegretario Sanese, accetto di modificare il sesto emendamento sostituendo alle parole: «12 mesi», le altre: «18 mesi».

CONSOLI. Signor Presidente, siamo d'accordo sul primo emendamento; per quanto riguarda il secondo, prendiamo atto delle dichiarazioni del relatore: si tratta più che altro di un emendamento esplicativo che non cambia la sostanza, avendo introdotto il principio della «fusione ad umido», per cui ci è indifferente che venga ritirato o meno. Per quanto riguarda invece il terzo emendamento, sarei dell'opinione di mantenerlo, per il seguente motivo: nel momento in cui siamo d'accordo sul quarto emendamento che indica nella delega al Governo i termini della delega stessa, precisando fra l'altro le caratteristiche dei processi di raffinazione, l'eliminazione delle parole «fisici e chimici» mi sembra che si identifichi soltanto con una questione di coordinamento. La cosa fondamentale è che con proprio decreto il Ministero dell'industria fissa le caratteristiche igienico-sanitarie e fissa anche le caratteristiche dei processi di raffinazione per salvaguardare la salute del consumatore. Infatti, il Governo deve specificare i procedimenti fisici e chimici che possono garantire la genuinità del prodotto, le condizioni di qualità e commestibilità al fine di poter attribuire al prodotto stesso la denominazione di strutto, anziché quella di grasso suino non commestibile. Quindi, ripeto, sono dell'avviso di mantenere questo terzo emendamento. È un problema importante. Potrebbero infatti sorgere equivoci e il Governo potrebbe trovarsi in difficoltà per quanto riguarda l'esclusione di alcuni processi di raffinazione inadeguati sotto il profilo igienico-sanitario. D'altra parte, non vi può essere raffinazione senza quel tipo di processi. Bisogna quindi indicare quali sono i trattamenti consentiti nella raffinazione.

Sono d'accordo su tutto il resto. Concordo inoltre sull'esigenza di dare all'industria un arco di tempo sufficiente per la ristrutturazione degli impianti, tuttavia anche su questo punto vorrei che si facesse chiarezza.

Abbiamo trovato una soluzione nel complesso equilibrata per un problema che, pur essendo apparentemente di non grande rilievo, presenta in realtà aspetti di una certa importanza, anche per i gravi rischi derivanti da una situazione carente dal punto di vista legislativo. In altri paesi la legislazione in materia è molto puntuale ed esclude inequivocabilmente alcuni prodotti derivanti dal grasso suino che non sono commestibili, compresi alcuni prodotti che girano per il mondo sotto la denominazione di strutto. Era quindi da ritenersi ovvio, anche per l'uso di alcuni solventi chimici dannosi per la salute, che quel tipo di prodotti non dovesse andare al consumatore ma fosse destinato ad altri usi.

Quindi, la dizione «grasso suino non commestibile» che si vuole introdurre è volta a consentire che rimanga comunque questo mercato, ma che nel contempo vi sia una distinzione netta per il consumatore tra quello che è commestibile e quello che non lo è.

Tale precisazione non è influente ai fini della ristrutturazione del settore. Non credo, infatti, che tutto il settore procederà alla ristrutturazione per produrre solo grasso commestibile, strutto vergine o raffinato. Rimarrà sempre uno spazio per la produzione di grasso suino non commestibile. Quindi, è certo necessario prevedere un arco di tempo per l'adeguamento degli impianti, che tuttavia non deve essere troppo lungo. Sono pertanto contrario all'ipotesi di 18 mesi. Ritengo che un termine di 12 mesi sia sufficiente, anche se - ripeto - potrebbe essere ulteriormente contenuto; comunque è inutile formalizzarsi su un mese in più o in meno.

È tuttavia necessario, a mio avviso, prevedere che, fino a che non sia completato l'adeguamento degli impianti, sulle confezioni del prodotto venga indicato se esso è stato ottenuto mediante fusione a secco. Non possiamo infatti consentire che durante la fase transitoria sia immesso al consumo, con la qualifica di strutto vergine, un prodotto ottenuto con un procedimento che sappiamo essere dannoso per la salute.

Mi chiedo infatti cosa fanno durante il periodo di tempo necessario per l'adeguamento degli impianti le aziende che producono

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

strutto con procedimento a secco. Continueranno a farlo vendendolo come strutto? Dove andrà a finire il prodotto così ottenuto? Questo è un punto che deve essere chiarito.

Possiamo anche consentire a queste aziende la commercializzazione del prodotto durante il periodo necessario per l'adeguamento degli impianti, a condizione però che sulle confezioni del prodotto sia precisato che è grasso suino, che non è strutto, oppure che è strutto prodotto con procedimento a secco.

Propongo pertanto un subemendamento all'emendamento del relatore relativo alla fase transitoria, tendente ad aggiungere in fine: «In tal caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione: "fusione a secco"».

LOPRIENO. Signor Presidente, vorrei fare una precisazione in merito all'espressione «a secco». Nel testo proposto l'espressione usata non è «a secco» ma «a caldo». Sappiamo che l'altro procedimento è quello a umido; però abbiamo spiegato che la fusione a caldo è tale tecnicamente, ma si identifica con quella a secco. Quindi, giustamente, se si ragiona sulla base dell'espressione «a secco», si pensa ai solventi; ma questo tipo di lavorazione, anche se è inferiore a quella ad umido, non è di per sé necessariamente nociva.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

«La denominazione di "strutto vergine" è riservata al prodotto ottenuto per fusione a caldo esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale.

La denominazione di "strutto" è riservata al prodotto ottenuto per fusione a caldo esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale e

sottoposto a processi fisici e chimici di raffinazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime e dei due tipi di strutto, nonché i trattamenti chimici e fisici cui devono essere sottoposte le materie prime ai fini della raffinazione.

La denominazione di "grasso suino" è riservata ai grassi comunque estratti dai tessuti adiposi del maiale e non aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi primo e secondo».

È stato presentato dal senatore Fontana e da altri senatori un emendamento tendente a sostituire al primo e al secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, di cui il disegno di legge al nostro esame propone la sostituzione, le parole «fusione a caldo», con le altre: «fusione a umido».

ALIVERTI. Signor Presidente, ho la preoccupazione che la norma non risulti abbastanza chiara, perchè al secondo capoverso è specificato che il prodotto denominato «strutto» è sottoposto a processi di raffinazione, mentre al primo capoverso manca una specificazione in questo senso, per cui non viene esplicitamente escluso che il prodotto sia sottoposto a detti processi. Ora, essendo proprio questa la differenza tra lo «strutto vergine» e lo «strutto», ritengo sia opportuna una precisazione anche al primo capoverso, come del resto ha evidenziato anche la Stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, quando ha fatto presente l'opportunità di inserire la specificazione: «senza essere sottoposto a processi fisici e chimici», tranne che per la decantazione, la centrifugazione e la filtrazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento, presentato dal senatore Fontana e da altri senatori, di cui ho dato lettura.

È approvato.

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

Il secondo emendamento è stato ritirato dal relatore Fontana.

Passiamo all'emendamento successivo presentato dai senatori Loprieno, Signorino e Consoli, tendente a sopprimere, al secondo capoverso le parole: «fisici e chimici».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, avevo proposto ai presentatori del terzo emendamento di ritirarlo, ma, avendo ascoltato anche l'intervento del senatore Aliverti, mi rimetto al parere della Commissione.

LOPRIENO. L'intervento del senatore Consoli mi ha convinto ancor di più della validità di questo emendamento. I procedimenti di raffinazione attualmente sono o fisici o chimici; però la introduzione nella norma della caratteristica tecnologica di tali processi crea una serie di emotività e di equivoci nell'interpretazione. Sono del parere che la terminologia debba essere modificata proprio per evitare definizioni che potrebbero suscitare reazioni emotive nella popolazione. Il consumatore, infatti, che sente parlare di processo di raffinazione chimico si allarma e trae tutta una serie di conclusioni errate, che è bene evitare.

Peraltro, siccome si da mandato al Governo di stabilire con proprio decreto i trattamenti fisici e chimici consentiti per la raffinazione, non vedo la necessità di porre limiti di questo tipo attraverso la legge stessa. Si stanno sviluppando le biotecnologie, ad esempio, che in futuro potrebbero fornire delle alternative anche in questo settore: perchè dobbiamo porre dei limiti a tutto ciò?

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il terzo emendamento presentato dal senatore Loprieno e da altri senatori, di cui ho dato lettura.

È approvato.

È stato presentato dal senatore Fontana e da altri senatori, un emendamento tendente a sostituire, al terzo capoverso, le parole da «le caratteristiche» alla fine del capoverso stesso con le seguenti: «le caratteristiche chimico-

fisiche ed igienico sanitarie delle materie prime e dei due tipi di strutto, le condizioni igienico-sanitarie di lavorazione e di conservazione della materia prima e dei due tipi di strutto, i trattamenti consentiti nella raffinazione, nonchè le modalità necessarie ad informare i consumatori sulle caratteristiche dei due tipi di strutto».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo ora, all'emendamento, presentato dal senatore Fontana, e da altri senatori, tendente ad aggiungere, dopo il terzo capoverso, il seguente: «Le aziende che producono strutto con procedimento a secco dovranno adeguare gli impianti per garantire l'estrazione con procedimento a umido entro 18 mesi dalla entrata in vigore della presente legge».

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ho presentato questo emendamento perchè ritengo sia necessario dare un termine alle aziende produttrici di strutto con procedimento a caldo per l'adeguamento degli impianti. Il problema nasce, infatti, proprio perchè si è pervenuti alla distinzione, nell'ambito delle fusioni a caldo, tra la fusione a secco e quella a umido: delle due è stata preferita quest'ultima, proprio perchè si è visto che nella fusione a secco possono rientrare dei procedimenti sicuramente dannosi.

CONSOLI. Ribadendo la mia adesione alla scelta del procedimento a umido in luogo di quello a secco, vorrei far presente che il termine temporale di 18 mesi mi sembra eccessivo e che si dovrebbe indicare sulle confezioni se lo strutto è stato prodotto per fusione a secco.

A tal fine presento questi due subemendamenti all'emendamento del senatore Fontana: il primo tendente a sostituire il termine «18» con il termine «12»; il secondo tendente ad aggiungere in fine le seguenti parole: «In tal caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione "fusione a secco"».

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Prendo atto

che si tratta di un comma aggiuntivo sul quale il Governo è favorevole. Faccio però presente alla Commissione che, dovendo le industrie interessate modificare gli impianti e non prevedendo con questo provvedimento, contrariamente ad altri, alcuna provvidenza, i rappresentanti di questa categoria produttiva hanno chiesto 24 mesi di tempo. In questa sede mi sono rimesso alla proposta del relatore di 18 mesi; faccio però presente il problema alla Commissione e prendo atto delle posizioni dei vari Gruppi.

Non ho alcuna difficoltà a condividere la preoccupazione del senatore Consoli di evidenziare, nella fase della commercializzazione, il prodotto che non viene realizzato con le nuove procedure; pertanto, dichiaro a nome del Governo di accettare la proposta che viene fatta al riguardo.

Quindi, sintetizzando i vari punti, esprimo parere favorevole al nuovo capoverso; parere favorevole alla proposta di portare a 18 mesi il termine per l'adeguamento degli impianti e parere favorevole anche al subemendamento del senatore Consoli, nel caso di mancato adeguamento degli impianti entro il termine suddetto.

PRESIDENTE. Il senatore Consoli ha presentato un subemendamento all'emendamento del relatore, inteso a sostituire il termine «18 mesi» con l'altro: «12 mesi».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento del senatore Consoli, di cui ho dato lettura.

Non è approvato.

Il senatore Consoli ha presentato un secondo subemendamento all'emendamento del relatore, tendente ad aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In al caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione "fusione a secco"».

SANESE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Signor Presidente, per quanto riguarda questo subemendamento, mi rimetto alla Commissione.

FONTANA, relatore alla Commissione. Io sono d'accordo sul concetto, ma il problema a mio avviso è come applicarlo allo strutto vergine.

LOPRIENO. Lo strutto vergine non è sottoposto al processo di raffinazione, tuttavia viene estratto con procedimento «a secco».

FONTANA, relatore alla Commissione. Io vorrei capire meglio il senso di tale subemendamento.

CONSOLI. Posso fornire dei chiarimenti al riguardo; è comprensibile che ci possano essere delle posizioni diverse, quindi non c'è alcun irrigidimento da parte nostra. Avendo noi detto che lo strutto vergine e lo strutto raffinato devono essere prodotti con fusione ad umido, escludiamo automaticamente tutto quello che è prodotto con fusione a secco. Tale prodotto, nella situazione attuale può essere sia lo strutto vergine che lo strutto raffinato; trascorso il periodo di applicazione della norma transitoria che approveremo, se qualcuno manterrà questi impianti, il prodotto che ne deriverà sarà chiamato «grasso suino non commestibile».

Se le cose stanno così, sono d'accordo nello stabilire una norma transitoria per consentire a chi lo voglia di adeguare gli impianti e continuare a produrre strutto vergine e strutto raffinato nell'unico modo che sarà possibile dopo l'approvazione della legge, cioè attraverso il processo di fusione ad umido. Ma nel frattempo, il prodotto che verrà ricavato attraverso il procedimento di fusione a secco, che noi abbiamo escluso dalla denominazione di strutto vergine o raffinato, come lo chiameremo? Dobbiamo precisarlo. La soluzione ottimale per i consumatori e per l'impostazione della normativa che stiamo predisponendo, sarebbe quella di denominare tale prodotto «grasso suino non commestibile», tuttavia sarebbe penalizzante. La soluzione che io propongo viene invece incontro alle esigenze non solo di questa parte dell'industria ma anche del consumatore. Ritengo opportuno specificare che, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, sulle confezioni del

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

prodotto dovrà essere indicato se esso è stato ottenuto mediante fusione a secco.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Su questo punto il Governo si rimette alla Commissione.

FONTANA, *relatore alla Commissione*. Il relatore è favorevole alla proposta del senatore Consoli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LOPRIENO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il mio voto favorevole al secondo subemendamento del senatore Consoli all'emendamento del relatore, relativo alla fase transitoria. In tal modo, infatti, si risolve il problema della denominazione da dare al prodotto ottenuto in questa fase. L'indicazione «fusione a secco» non penalizza assolutamente il produttore; con essa si precisa solo che è stato usato un procedimento superato dalla normativa vigente in materia. Quindi, ripeto, non si penalizza il produttore e si lascia il consumatore nelle stesse condizioni attuali per quanto riguarda l'eventuale rischio per la sua salute.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il subemendamento del senatore Consoli all'emendamento presentato dal relatore, tendente ad aggiungere, dopo le parole: «della presente legge», le altre: «In tal caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione "fusione a secco"».

È approvato.

Metto ora ai voti l'emendamento del relatore, che, con la modifica testè accolta, tende ad inserire, dopo il terzo capoverso, il seguente: «Le aziende che producono strutto con procedimento a secco dovranno adeguare gli impianti per garantire l'estrazione con procedimento a umido entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le

confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione "fusione a secco"».

È approvato.

Passiamo ora all'emendamento presentato dal senatore Fontana e da altri senatori, tendente ad inserire all'ultimo capoverso, dopo le parole: «grasso suino», le parole: «non commestibile».

È approvato.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, che, nel testo emendato e con le modifiche di carattere puramente formale apportate in ossequio alle disposizioni relative alla formulazione tecnica dei testi legislativi, risulta così formulato:

Art. 1.

1. L'articolo 31 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - La denominazione di "strutto vergine" è riservata al prodotto ottenuto per fusione a umido esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale.

La denominazione di "strutto" è riservata al prodotto ottenuto per fusione a umido esclusivamente dai tessuti adiposi del maiale e sottoposto a processi di raffinazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, le caratteristiche chimico-fisiche ed igienico sanitarie delle materie prime e dei due tipi di strutto, le condizioni igienico-sanitarie di lavorazione e di conservazione della materia prima e dei due tipi di strutto, i trattamenti consentiti nella raffinazione, nonché le modalità necessarie ad informare i consumatori sulle caratteristiche dei due tipi di strutto.

Le aziende che producono strutto con procedimento a secco dovranno adeguare gli

10^a COMMISSIONE

71° RESOCONTO STEN. (23 ottobre 1986)

impianti per garantire l'estrazione con procedimento a umido entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, fino a che gli impianti non saranno stati adeguati, le confezioni del prodotto dovranno recare l'indicazione "fusione a secco".

La denominazione di "grasso suino non commestibile" è riservata ai grassi comunque estratti dai tessuti adiposi del maiale e non

aventi le caratteristiche di cui ai precedenti commi primo e secondo».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici

DOTT. ANTONIO RODINÒ DI MIGLIONE